

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 maggio 2020 —
DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein**

(Causa C-190/20)

(2020/C 279/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: DocMorris NV

Resistente: Apothekerkammer Nordrhein

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE ⁽¹⁾ l'interpretazione di una disposizione nazionale (nella specie, l'articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens, HWG — legge tedesca in materia di pubblicità nel settore sanitario) nel senso di inibire ad una farmacia per corrispondenza stabilita in un altro Stato membro di attirare clienti attraverso la promozione di un gioco a premi, nel caso in cui la partecipazione al gioco medesimo sia correlata alla presentazione di una ricetta medica di un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, il premio assegnato non sia un medicinale bensì un bene diverso (nella fattispecie, una bicicletta elettrica del valore di EUR 2 500 e spazzolini da denti elettrici) e non ci sia motivo di temere che venga incoraggiata l'utilizzazione irrazionale o eccessiva di medicinali.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001 L 311, pag. 67).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 maggio
2020 — KAHL GmbH & Co KG / Hauptzollamt Hannover**

(Causa C-197/20)

(2020/C 279/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KAHL GmbH & Co KG

Resistente: Hauptzollamt Hannover

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili le note esplicative della sottovoce 1521 9099 ⁽¹⁾ della nomenclatura combinata ⁽²⁾ nella parte in cui è riportata la parola «fuse».
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la nozione di «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la cera di api fusa nel paese d'esportazione, dalla quale siano stati separati meccanicamente nel corso del processo di fusione corpi estranei, pur permanendone altri, debba essere classificata in tale sottovoce.

⁽¹⁾ Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2019, L 280, pag. 1).